

MINISTERO DELLA DIFESA

DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTA** la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente il regolamento recante “Norme sull’accesso agli impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi” e successive modifiche e integrazioni;
- VISTA** la Legge 15 maggio 1997, n. 127, recante “Misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo” e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** il D.M. 8 agosto 2016 concernente le norme per il reclutamento e la formazione degli Allievi Marescialli dell’Esercito;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” e successive modifiche e integrazioni;
- VISTA** la circolare n. 48214/41.2/1-0-150 del 28 febbraio 2001 dell’Ispettorato Logistico dell’Esercito, concernente l’effettuazione delle visite mediche periodiche;
- VISTO** il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti” e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali” e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante “Codice dell’amministrazione digitale” e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** il Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, concernente “Codice dell’Ordinamento Militare” e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** il comma 4-bis dell’art. 643 del citato Codice dell’ordinamento militare, introdotto dal Decreto Legislativo 26 aprile 2016, n. 91, il quale stabilisce che nei concorsi per il reclutamento del personale delle Forze armate i termini di

validità della graduatorie finali approvate, ai fini dell'arruolamento di candidati risultati idonei ma non vincitori, sono prorogabili solo nei casi e nei termini previsti dallo stesso Codice;

- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante “Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di Ordinamento Militare” e successive modifiche e integrazioni;
- VISTA** la pubblicazione dello Stato Maggiore dell'Esercito, concernente il Regolamento unico degli Istituti di formazione degli Ufficiali e dei Sottufficiali dell'Esercito – edizione 2011;
- VISTO** il Decreto Legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla Legge 4 aprile 2012, n. 35, e in particolare l'articolo 8 concernente semplificazioni per la partecipazione a concorsi a prove selettive;
- VISTO** il Decreto Ministeriale 16 gennaio 2013 –registrato alla Corte dei Conti il 1° marzo 2013, registro n. 1, foglio n. 390– concernente, tra l'altro, struttura ordinativa e competenze della Direzione Generale per il Personale Militare;
- VISTO** il foglio n. M_D SSMD REG2016 0117167 del 22 agosto 2016 con il quale lo Stato Maggiore della Difesa ha formulato il piano delle assunzioni per l'anno 2017 dell'Esercito, della Marina Militare e dell'Aeronautica Militare;
- VISTO** il Decreto Legislativo 11 aprile 2006, n. 198, contenente “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna”;
- VISTA** la Legge 14 luglio 2016, n. 131, di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge 16 maggio 2016, n. 67, recante “proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione”;
- VISTA** la Legge 11 dicembre 2016, n. 232, concernente “Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2017) e recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e Bilancio pluriennale per il triennio 2017 – 2019”;
- VISTO** il foglio M_D E001200 REG2017 0032557 del 17 febbraio 2017 trasmessa dallo Stato Maggiore dell'Esercito, concernente gli elementi di programmazione per il reclutamento del personale militare dell'Esercito per l'anno 2017;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 2014 –registrato alla Corte dei Conti il 19 dicembre 2014, al foglio n. 2512– concernente la sua nomina a Direttore Generale per il Personale Militare e il Decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2016 –registrato alla Corte dei Conti il 25 ottobre 2016, al foglio n. 2028 relativo alla sua conferma nell'incarico,

D E C R E T A

Art. 1

Posti a concorso

1. E' indetto un concorso interno, per titoli ed esami, a 63 posti per l'ammissione al 17° corso Allievi Marescialli dell'Esercito, così ripartiti:
 - a) 21 posti riservati agli appartenenti al ruolo dei Sergenti dell'Esercito;
 - b) 42 posti riservati agli appartenenti al ruolo dei Volontari in servizio permanente (nel prosieguo Volontari in s.p.) dell'Esercito.
2. Dei posti indicati al precedente comma 1, lettere a) e b), rispettivamente 5 e 8 sono riservati al coniuge ed ai figli superstiti, ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado se unici superstiti, del personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia deceduto in servizio e per causa di servizio, nonché ai diplomati delle Scuole Militari e agli assistiti dall'Opera Nazionale di Assistenza per gli Orfani dei Militari di carriera dell'Esercito, dall'Istituto Andrea Doria per l'Assistenza dei familiari e degli Orfani del personale della Marina Militare, dall'Opera Nazionale per i Figli degli Aviatori e dall'Opera Nazionale di Assistenza per gli Orfani dei militari dell'Arma dei Carabinieri di cui agli articoli 645 e 681 del citato Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in possesso dei prescritti requisiti. Qualora non coperti per insufficienza di candidati riservatari idonei, gli stessi posti saranno devoluti agli altri candidati idonei secondo l'ordine della graduatoria.
3. I posti riservati di cui al precedente comma 2 non coperti per insufficienza di candidati riservatari idonei saranno devoluti agli altri candidati idonei secondo l'ordine della graduatoria.
4. I posti eventualmente occupati da candidati risultati vincitori delle procedure concorsuali precedenti, ai sensi del successivo articolo 14, saranno computati nel numero dei posti a concorso di cui al presente bando salva la facoltà per l'Amministrazione di aumentarne il numero in caso di sussistenza di esigenze funzionali e della relativa copertura finanziaria.
5. I posti rimasti scoperti potranno essere devoluti in aumento al numero dei posti del concorso pubblico per Allievi Marescialli dell'Esercito, ai sensi dell'art. 2197, comma 2, del citato Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
6. Resta impregiudicata per l'Amministrazione della Difesa la facoltà, esercitabile in qualunque momento, di revocare o annullare il presente bando di concorso, variare il numero dei posti, modificare, annullare, sospendere o rinviare lo svolgimento delle attività concorsuali previste nei successivi articoli o l'incorporamento dei vincitori, in ragione di esigenze attualmente non valutabili né prevedibili, ovvero in applicazione di Leggi di bilancio dello Stato o di stabilità o di disposizioni comunque tese al contenimento della spesa pubblica. In tal caso, ove necessario, l'Amministrazione della Difesa ne darà immediata comunicazione sul portale dei concorsi, secondo le modalità riportate al successivo articolo 5, che avrà valore di notifica a tutti gli effetti per gli interessati e nel sito www.persomil.difesa.it.
7. Nel caso in cui l'Amministrazione eserciti la potestà di auto-organizzazione prevista dal comma precedente, non sarà dovuto alcun rimborso pecuniario ai candidati circa eventuali spese dagli stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali.

Art. 2

Requisiti generali per la partecipazione

1. Possono partecipare al concorso:
 - a) gli appartenenti al ruolo dei Sergenti dell'Esercito che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande:
 - 1) non abbiano superato il giorno di compimento del 40° anno di età;
 - 2) abbiano compiuto 4 anni nel servizio permanente, considerando valido, a tal fine, anche il servizio svolto nel ruolo dei Volontari in s.p. dell'Esercito. Non vanno computati come servizio i periodi di detrazione di anzianità subiti per effetto di condanne penali, di sospensioni dal servizio per motivi disciplinari o di aspettativa per motivi privati;

- 3) abbiano riportato la qualifica non inferiore a “superiore alla media” o giudizio corrispondente nell'ultimo quadriennio in servizio permanente;
 - 4) non abbiano riportato la sanzione disciplinare della consegna di rigore nell'ultimo biennio antecedente alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda;
 - 5) siano stati sottoposti e giudicati idonei alle prove di efficienza operativa effettuate dal 1° gennaio 2016 alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande;
 - 6) siano stati sottoposti e giudicati idonei alle visite mediche periodiche, di cui alla circolare n. 48214/41.2/1-0-150 del 28 febbraio 2001 dell’Ispettorato Logistico dell’Esercito, effettuate dal 1° gennaio 2016 alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande;
 - 7) non siano stati condannati per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non siano in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi;
 - 8) non siano stati sottoposti a misure di prevenzione;
 - 9) non abbiano riportato sanzioni disciplinari di stato nel quinquennio antecedente alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda;
- b) gli appartenenti al ruolo dei Volontari in s.p. dell’Esercito che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande:
- 1) non abbiano superato il giorno di compimento del 40° anno di età;
 - 2) abbiano compiuto 7 anni di servizio, di cui almeno quattro in servizio permanente. Non vanno computati come servizio i periodi di detrazione di anzianità subiti per effetto di condanne penali, di sospensioni dal servizio per motivi disciplinari o di aspettativa per motivi privati;
 - 3) abbiano riportato la qualifica non inferiore a “superiore alla media” o giudizio corrispondente nell'ultimo quadriennio in servizio permanente;
 - 4) non abbiano riportato la sanzione disciplinare della consegna di rigore nell'ultimo biennio antecedente alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda;
 - 5) siano stati sottoposti e giudicati idonei alle prove di efficienza operativa effettuate dal 1° gennaio 2016 alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande;
 - 6) siano stati sottoposti e giudicati idonei alle visite mediche periodiche, di cui alla circolare n. 48214/41.2/1-0-150 del 28 febbraio 2001 dell’Ispettorato Logistico dell’Esercito, effettuate dal 1° gennaio 2016 alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande;
 - 7) abbiano conseguito o siano in grado di conseguire al termine dell’anno scolastico 2016–2017 un diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale o quadriennale integrato dal corso annuale previsto per l’ammissione ai corsi universitari dall’articolo 1 della Legge 11 dicembre 1969, n. 910. La partecipazione al concorso dei candidati che hanno conseguito o stanno per conseguire all’estero il titolo di studio prescritto è subordinata alla documentazione dell’equipollenza del titolo conseguito o da conseguire a quelli sopraindicati;
 - 8) non siano stati condannati per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non siano in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi;
 - 9) non siano stati sottoposti a misure di prevenzione;
 - 10) non abbiano riportato sanzioni disciplinari di stato nel quinquennio antecedente alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda.

Si precisa che non possono partecipare al concorso i frequentatori del corso di aggiornamento e formazione professionale per Allievi Sergenti, in quanto a suo tempo cancellati dal ruolo dei Volontari in s.p..

2. Per i candidati che hanno subito ferite in servizio per effetto di atti ostili nel corso di operazioni condotte da contingenti militari, i requisiti di cui al precedente comma 1, lettere a), numeri 5) e 6) e b), numeri 5) e 6) dovranno essere posseduti e certificati entro la data di effettuazione della prova attitudinale di cui al successivo articolo 8.

3. I requisiti prescritti per la partecipazione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande indicato al successivo articolo 4, comma 1, ed essere mantenuti, ad eccezione dell'età e di quello indicato al precedente comma 1, lettera b), numero 7) fino all'ammissione al corso di formazione, pena l'esclusione dal concorso o dalla frequenza del corso con provvedimento motivato del Direttore Generale per il Personale Militare o di autorità da lui delegata.
4. La Direzione Generale per il Personale Militare può disporre, in ogni momento e anche a seguito di successive verifiche, con provvedimento del Direttore Generale per il Personale Militare o di autorità da lui delegata, l'esclusione del candidato dal concorso o dalla frequenza del corso o la decadenza dalla nomina a Maresciallo per difetto dei requisiti prescritti nonché per la mancata osservanza dei termini stabiliti nel presente bando.
5. Tutti i candidati partecipano al concorso di cui al presente bando con riserva dell'accertamento dei requisiti previsti dal precedente comma 1.

Art. 3

Portale dei concorsi on-line del Ministero della Difesa

1. La procedura relativa al concorso di cui all'art. 1 del presente bando viene gestita tramite il portale dei concorsi on-line del Ministero della Difesa (d'ora in poi "portale"), raggiungibile attraverso il sito www.difesa.it, area siti di interesse, link concorsi on-line Difesa, ovvero attraverso il sito intranet www.persomil.sgd.difesa.it.
2. Accedendo a tale portale i candidati, previa registrazione da effettuarsi con le modalità indicate al successivo comma 3 –che consentirà la partecipazione a tutti i concorsi per il reclutamento del personale militare, anche di futura pubblicazione–potranno presentare la domanda e ricevere le successive comunicazioni inviate alla Direzione Generale per il Personale Militare.
3. La procedura guidata di registrazione, descritta alla voce "istruzioni" del portale, viene attivata con una delle seguenti modalità:
 - a) senza smart card: fornendo un indirizzo di posta elettronica, una utenza di telefonia mobile intestata ovvero utilizzata dal concorrente e gli estremi di un documento di riconoscimento in corso di validità;
 - b) con smart card: mediante carta d'identità elettronica (CIE) ovvero carta nazionale dei servizi (CNS) ovvero tessera di riconoscimento elettronica rilasciata da un'Amministrazione dello Stato (Decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851) ai sensi dell'art. 66, comma 8 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 ovvero firma digitale.
4. Conclusa la fase di accreditamento, l'interessato acquisisce le credenziali (userid e password) per poter accedere al proprio profilo così creato nel portale. In caso di smarrimento, è attivabile la procedura di recupero delle stesse dalla pagina iniziale del portale.

Art. 4

Domande di partecipazione

1. Previo accesso al proprio profilo nel portale, i candidati compilano e inoltrano la domanda di partecipazione al concorso, secondo le modalità descritte ai commi successivi, entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni decorrenti da quello successivo alla pubblicazione del presente bando di concorso nel Giornale Ufficiale della Difesa.
2. Il sistema informatico consente di salvare una bozza della domanda nel proprio profilo on-line, ferma la necessità di completarla e/o inoltrarla entro il termine di presentazione di cui al precedente comma 1.
3. Terminata la compilazione della domanda, i candidati procedono all'inoltro al sistema informatico centrale di acquisizione on-line senza uscire dal proprio profilo, per poi ricevere una comunicazione a video e, successivamente, un messaggio di posta elettronica dell'avvenuta acquisizione, che dovrà essere conservato ed esibito, ove richiesto, alla presentazione alla prima prova concorsuale.

4. I candidati possono integrare o modificare quanto dichiarato nella domanda di partecipazione entro il termine previsto per la presentazione della stessa accedendo al proprio profilo on-line del portale, annullando la domanda presentata, che verrà ripristinata in stato di bozza, e modificando le dichiarazioni di interesse. La domanda modificata dovrà, quindi, essere rinviata al sistema informatico centrale di acquisizione on-line delle domande.
5. Le domande di partecipazione inoltrate con qualsiasi mezzo, anche telematico, diverso rispetto a quelli sopraindicati e/o senza la previa registrazione al portale non saranno prese in considerazione e il candidato non sarà ammesso alla procedura concorsuale.
6. In caso di avaria temporanea del sistema informatico, che si verificasse durante il periodo previsto per la presentazione delle domande, la Direzione Generale per il Personale Militare si riserva di prorogare il relativo termine di scadenza per un numero di giorni pari a quelli di mancata operatività del sistema. Dell'avvenuto ripristino e della proroga del termine per la presentazione delle domande sarà data notizia con avviso pubblicato nel sito www.persomil.difesa.it e www.esercito.difesa.it e nel portale, secondo quanto previsto dal successivo articolo 5.
In tal caso, resta comunque invariata all'iniziale termine di scadenza per la presentazione delle domande di cui al precedente comma 1 la data relativa al possesso dei requisiti di partecipazione indicata al precedente articolo 2.
7. Qualora l'avaria del sistema informatico fosse tale da non consentire un ripristino della procedura in tempi rapidi, la Direzione Generale per il Personale Militare provvederà a informare i candidati con avviso pubblicato nel sito internet www.persomil.difesa.it circa le determinazioni adottate al riguardo.
8. Nella domanda di partecipazione i candidati indicano i loro dati anagrafici e le informazioni attestanti il possesso dei requisiti di partecipazione.
9. Con l'invio telematico della domanda, il candidato, oltre a manifestare esplicitamente il consenso alla raccolta e al trattamento dei dati personali che lo riguardano e che sono necessari all'espletamento dell'iter concorsuale, si assume la responsabilità penale circa eventuali dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
10. I candidati dovranno, inoltre, stampare la domanda inviata on-line e presentare la copia cartacea al Comando del Reparto/Ente di appartenenza che provvederà agli adempimenti previsti dal successivo articolo 6.
11. La Direzione Generale per il Personale Militare si riserva la facoltà di far regolarizzare le domande che, inoltrate nei termini, dovessero risultare formalmente irregolari per vizi sanabili.

Art. 5

Comunicazioni con i candidati

1. Tramite il proprio profilo nel portale, il candidato accede alla sezione relativa alle comunicazioni suddivisa in un'area pubblica relativa alle comunicazioni di carattere collettivo (eventuali avvisi di modifica del bando, calendari di svolgimento delle prove concorsuali ed eventuali variazioni, ecc...) e in un'area privata, relativa alle eventuali comunicazioni di carattere personale. I candidati ricevono notizia della presenza di tali comunicazioni mediante messaggio di posta elettronica, inviato all'indirizzo fornito in fase di registrazione, ovvero mediante sms.
2. Le comunicazioni di carattere collettivo, pubblicate anche nei siti www.persomil.difesa.it e www.esercito.difesa.it, hanno valore di notifica a tutti gli effetti e nei confronti di tutti i candidati. Le eventuali comunicazioni di carattere personale potranno essere inviate ai candidati anche con messaggio di posta elettronica, posta elettronica certificata (se dichiarata dai candidati nella domanda di partecipazione), con lettera raccomandata o telegramma.
3. Salvo quanto previsto dal precedente articolo 4, comma 4, i candidati possono inviare, successivamente al termine di scadenza per la presentazione delle domande, eventuali comunicazioni tramite posta elettronica (PE) –utilizzando esclusivamente un account di PE– all'indirizzo persomil@persomil.difesa.it o posta elettronica certificata (PEC) –utilizzando esclusivamente un account di PEC– all'indirizzo persomil@postacert.difesa.it, e all'indirizzo

r1d1s6@persomil.difesa.it, indicando il concorso al quale partecipano e allegando copia per immagine (file formato PDF o JPEG con dimensione massima di 3 Mb) di un documento d'identità rilasciato da un'Amministrazione dello Stato.

4. Resta a carico del candidato la responsabilità circa eventuali disguidi derivati da errate, mancate o tardive comunicazioni da parte del medesimo di variazioni dell'indirizzo di posta elettronica ovvero del numero di utenza di telefonia fissa e mobile nonché di variazioni dell'indirizzo di posta elettronica istituzionale e certificata del Reparto/Ente d'appartenenza ovvero del numero di utenza di telefonia fissa intestata al Reparto/Ente d'appartenenza.
5. Per semplificare le operazioni di gestione del flusso automatizzato della posta in ingresso alla Direzione Generale per il Personale Militare, l'oggetto di tutte le comunicazioni inviate dai candidati dovrà essere preceduto dal codice "17° CAM EI".

Art. 6

Adempimenti dei Comandi dei Reparti/Enti di appartenenza

1. Il sistema provvederà a informare i Comandi dei Reparti/Enti d'appartenenza, tramite messaggio all'indirizzo di posta elettronica istituzionale (non PEC) indicato dal candidato in sede di compilazione della domanda, dell'avvenuta presentazione della stessa da parte del personale alle rispettive dipendenze.
2. I suddetti Comandi, ricevuta copia della domanda di partecipazione da parte dei candidati come stabilito nel precedente articolo 4, comma 10, devono:
 - a) verificare se il candidato, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, è in possesso dei requisiti prescritti al precedente articolo 2. Se il candidato non risulta in possesso dei predetti requisiti, gli stessi Comandi devono inviare alla Direzione Generale per il Personale Militare, entro il 3° giorno successivo a quello di scadenza del termine di presentazione delle domande, agli indirizzi di posta elettronica r1d1s6@persomil.difesa.it e persomil@persomil.difesa.it (o, in alternativa a quest'ultimo, persomil@postacert.difesa.it), il modello di cui all'allegato A, che fa parte integrante del presente bando, debitamente compilato e corredato dal documento comprovante la mancanza dei requisiti di cui trattasi;
 - b) nominare, con Ordine del Giorno del Comandante del Reparto/Ente, un'apposita commissione interna (composta da presidente, 1° membro e 2° membro) che rediga, per ogni candidato, la scheda di sintesi di cui all'allegato B, che fa parte integrante del presente bando, avendo cura di riportare, tra l'altro, gli estremi della documentazione caratteristica in ordine cronologico relativa agli ultimi quattro anni di servizio, comprensiva dell'ultimo documento valutativo, redatto dalle competenti autorità gerarchiche, chiuso alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda, indicando quale motivo della compilazione: "partecipazione al concorso interno, per titoli ed esami, per l'ammissione al 17° corso Allievi Marescialli dell'Esercito". Tale scheda di sintesi deve essere firmata dalla commissione interna dalla commissione interna e controfirmata dal Comandante del Reparto/Ente o suo delegato e dal candidato;
 - c) trasmettere, entro 5 giorni dalla pubblicazione sul portale della richiesta da parte della Direzione Generale per il Personale Militare ai Comandi dei Reparti/Enti di appartenenza, per i soli candidati risultati idonei alla prova scritta di cui al successivo articolo 9, la scheda di sintesi di cui alla precedente lettera b), utilizzando la lettera di trasmissione compilata secondo il modello di cui all'allegato C, che fa parte integrante del presente bando, esclusivamente a mezzo posta elettronica agli indirizzi di cui alla precedente lettera a);
 - d) informare, in caso di trasferimento del candidato, il nuovo Comando/Ente di servizio della partecipazione del militare al concorso. Il Comando/Ente di nuova destinazione assumerà la competenza per tutte le successive incombenze relative alla procedura concorsuale;
 - e) comunicare tempestivamente alla Direzione Generale per il Personale Militare ogni variazione riguardante la posizione del candidato (trasferimento, instaurazione di procedimenti disciplinari e penali, collocamento in congedo, ecc...);
 - f) inviare tempestivamente alla Direzione Generale per il Personale Militare, agli indirizzi di

cui alla precedente lettera a), successivamente alla pubblicazione del diario della prova scritta un elenco dei candidati che si trovino impegnati in missioni internazionali, di cui alla Legge 14 luglio 2016, n. 131.

Art. 7 Commissioni

1. Con decreti del Direttore Generale per il Personale Militare o di autorità da lui delegata, saranno nominate le seguenti commissioni, i cui componenti saranno designati dallo Stato Maggiore dell'Esercito o Ente delegato:
 - a) commissione esaminatrice;
 - b) commissione per le prove di verifica dell'efficienza fisica;
 - c) commissione per l'accertamento dell'idoneità attitudinale;
 - d) commissione esaminatrice per il tirocinio.
2. La commissione esaminatrice di cui al precedente comma 1, lettera a) sarà composta da:
 - a) un Ufficiale dell'Esercito di grado non inferiore a Colonnello, presidente;
 - b) tre Ufficiali superiori dell'Esercito, di cui uno medico, membri;
 - c) un dipendente civile dell'Amministrazione della Difesa, appartenente alla terza area funzionale, membro;
 - d) un Ufficiale di grado non inferiore a tenente in servizio permanente, segretario, senza diritto di voto.

In relazione a particolari esigenze operative determinate dallo Stato Maggiore dell'Esercito la commissione potrà operare in Italia e/o all'estero, avvalendosi anche dell'ausilio di appositi comitati di vigilanza nominati dal Direttore Generale per il Personale Militare, o autorità da lui delegata.

La commissione esaminatrice avrà il compito di:

- sovrintendere allo svolgimento della prova scritta per la verifica delle qualità culturali e intellettive di cui al successivo articolo 9;
- valutare gli elaborati dei candidati attribuendo il relativo punteggio, avvalendosi anche di mezzi e/o procedure automatizzate forniti da ditta autorizzata;
- redigere l'elenco dei candidati giudicati idonei, inidonei e assenti alla sopracitata prova scritta;
- valutare i titoli di merito in possesso dei soli candidati di cui al successivo articolo 12;
- redigere le graduatorie definitive di merito degli idonei, distinte per ruolo dei Sergenti e ruolo dei Volontari in s.p.

3. La commissione per le prove di verifica dell'efficienza fisica di cui al precedente comma 1, lettera b) sarà composta da:
 - a) un Ufficiale superiore scelto tra i membri della Commissione esaminatrice, presidente;
 - b) un Ufficiale dell'Esercito di grado non inferiore a Capitano, membro;
 - c) un Ufficiale dell'Esercito di grado non inferiore a Capitano qualificato istruttore militare di educazione fisica, membro;
 - d) un Ufficiale inferiore dell'Esercito, segretario, senza diritto di voto.
4. La commissione per l'accertamento dell'idoneità attitudinale di cui al precedente comma 1, lettera c) sarà composta da:
 - a) un Ufficiale superiore scelto tra i membri della Commissione esaminatrice, presidente;
 - b) un Ufficiale dell'Esercito perito selettore attitudinale ovvero un Ufficiale dell'Esercito psicologo di grado non inferiore a Capitano e non superiore a Tenente Colonnello, membro;
 - c) un Ufficiale dell'Esercito psicologo appartenente al Corpo Sanitario, membro;
 - d) un Ufficiale inferiore dell'Esercito, segretario, senza diritto di voto.

La commissione si avvarrà del contributo tecnico – specialistico di Ufficiali psicologi, che potranno essere coadiuvati da psicologi civili convenzionati.

5. La commissione esaminatrice per il tirocinio sarà composta da:
 - a) Comandante/Vice Comandante della Scuola Sottufficiali dell'Esercito, presidente;
 - b) tre Ufficiali superiori dell'Esercito della Scuola Sottufficiali dell'Esercito del personale

- valutato, membri, così suddivisi:
- Comandante del Reggimento Allievi, 1° membro;
 - Comandante di Battaglione, 2° membro;
 - Ufficiale medico appartenente al Corpo sanitario, 3° membro;
- c) un dipendente civile dell'Amministrazione della Difesa, appartenente alla terza area funzionale, membro;
- d) Comandante di Compagnia e Comandante di Plotone della Scuola Sottufficiali dell'Esercito del personale valutato, membri aggiunti;
- e) Ufficiale di grado non inferiore a Tenente in servizio permanente, da trarre dalla Commissione esaminatrice, segretario, senza diritto di voto.
- Al fine di integrare la commissione esaminatrice per il tirocinio potranno essere nominati, in qualità di membri aggiunti, esperti per le singole prove, che hanno diritto di voto nelle sole prove per le quali sono aggregati.

Art. 8

Svolgimento del concorso

1. Lo svolgimento del concorso prevede:
 - a) prova scritta per l'accertamento delle qualità culturali e intellettive;
 - b) prove di verifica dell'efficienza fisica;
 - c) accertamento dell'idoneità attitudinale;
 - d) valutazione dei titoli di merito;
 - e) tirocinio.
2. Per sostenere la prova scritta, le prove di verifica dell'efficienza fisica e l'accertamento dell'idoneità attitudinale previsti dall'iter concorsuale i candidati dovranno presentarsi presso il Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito (CSRNE) sito in via Mezzetti, 2 – Foligno (PG) in uniforme di servizio e muniti della Carta Multiservizi della Difesa (CMD) in dotazione personale ovvero di un qualsiasi altro valido documento di identità. Coloro che non si presenteranno in uniforme e muniti del prescritto documento di identità saranno segnalati ai rispettivi Comandi per le valutazioni disciplinari del caso.
3. I candidati che non si presenteranno alle prove concorsuali nei termini stabiliti per cause di cui l'Amministrazione della Difesa non può essere ritenuta responsabile non saranno ammessi alle predette prove e quindi verranno esclusi dal concorso senza ulteriori comunicazioni.

Art. 9

Prova scritta per l'accertamento delle qualità culturali e intellettive

1. I candidati dovranno sostenere la prova scritta di cui al precedente articolo 8, comma 1, lettera a) consistente nella somministrazione di un questionario contenente 100 quesiti a risposta multipla, di cui 50 volti ad accertare il grado di conoscenza della lingua italiana, anche sul piano ortogrammaticale e sintattico, di argomenti di attualità, di educazione civica, di storia, di geografia, di logica matematica (aritmetica, algebra e geometria), di elementi di informatica, nonché di lingua straniera (a scelta tra la francese, l'inglese, la spagnola, la tedesca e l'araba) e 50 volti ad accertare il grado di conoscenza della normativa di interesse della Forza Armata. I relativi programmi di studio sono riportati nell'allegato D, che costituisce parte integrante del presente bando. I candidati possono consultare alcune pubblicazioni oggetto di materia di studio già digitalizzate sulla rete intranet alla pagina www.sme.esercito.difesa.it all'interno dei documenti disponibili del I Reparto Affari Giuridici ed Economici del Personale. La prova scritta, a cui sarà attribuito un punteggio massimo di 50 punti, si intenderà superata se il candidato avrà raggiunto la valutazione minima di 15 punti. Le domande potranno avere diversi coefficienti di valutazione secondo i criteri preventivamente stabiliti dalla commissione di cui al precedente articolo 7, comma 1, lettera a).
2. Detta prova si terrà al Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito (CSRNE) alle ore 08,00 del giorno 8 giugno 2017.

Eventuali modificazioni della sede e della data di svolgimento della prova saranno rese note mediante avviso consultabile nell'area pubblica del portale, nonché nei siti www.persomil.difesa.it e www.esercito.difesa.it. La pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati. La mancata presentazione o la presentazione in ritardo, ancorché dovuta a causa di forza maggiore, presso la sede di esame nella data e nell'ora stabiliti comporterà l'irrevocabile esclusione dal concorso. La Direzione Generale per il Personale Militare pubblicherà con le stesse modalità e, indicativamente, circa un mese prima della data di effettuazione della prova, un archivio dal quale saranno estratti, con criteri di casualità, i quesiti che costituiranno parte della prova.

3. La predetta Direzione Generale si riserva altresì la facoltà, nel caso di eventi avversi di carattere eccezionale che impediscano oggettivamente ad un rilevante numero di candidati di presentarsi nei tempi e nei giorni previsti per l'espletamento delle prove concorsuali, di prevedere sessioni di recupero delle prove stesse. In tal caso, sarà dato avviso inserito nell'area pubblica del portale secondo quanto stabilito al precedente articolo 5, consultabile anche nei siti www.persomil.difesa.it e www.esercito.difesa.it, definendone la modalità. Il citato avviso avrà valore di notifica a tutti gli effetti, per tutti gli interessati.
4. Per le modalità di svolgimento della prova saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Non è ammessa la consultazione di vocabolari, dizionari, testi e tavole. E' vietato, altresì, l'uso di computer e di qualsiasi apparecchiatura/supporto informatico, di apparecchi telefonici o ricetrasmittenti. L'inosservanza di tali prescrizioni nonché delle disposizioni emanate dalla commissione esaminatrice di cui al precedente articolo 7, comma 1, lettera a) comporta l'esclusione dalla prova.
5. I candidati che nel giorno previsto per la prova sono nella posizione di temporanea inidoneità al servizio militare incondizionato o in malattia non devono presentarsi a sostenerla.
6. L'elenco dei candidati ammessi sarà consultabile nella sezione pubblica del portale.
7. Sulla base del punteggio conseguito nella prova scritta per l'accertamento delle qualità culturali/professionali verrà formata una graduatoria di merito; al riguardo, i primi 140 candidati idonei appartenenti al ruolo dei Sergenti ed i primi 280 candidati idonei appartenenti al ruolo dei Volontari in s.p., ed i rispettivi pari merito, collocati nella graduatoria relativa alla prova di cui al precedente comma 1, saranno convocati per le prove di verifica dell'efficienza fisica di cui al successivo articolo 10.

Art. 10

Prove di verifica dell'efficienza fisica

1. I candidati di cui al precedente articolo 9, comma 7 saranno sottoposti, a cura della commissione di cui all'articolo 7, comma 3, alle prove di verifica dell'efficienza fisica previste secondo i parametri riportati nell'allegato E che costituisce parte integrante del presente bando che si svolgeranno al Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito (CSRNE) secondo il calendario di convocazione che sarà pubblicato come stabilito al precedente articolo 5, comma 1.
2. Tale calendario sarà, altresì, pubblicato nei siti www.persomil.difesa.it e www.esercito.difesa.it e avrà valore di notifica a tutti gli effetti per gli interessati.
3. I candidati di sesso femminile, prima dell'effettuazione delle suddette prove, dovranno esibire alla commissione l'originale o copia conforme del referto del test di gravidanza (su sangue o urine), eseguito presso struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale in data non anteriore a cinque giorni antecedenti alla data di presentazione per lo svolgimento delle suddette prove.
4. Le candidate che non esibiranno tale referto saranno sottoposte al test di gravidanza, per escludere l'esistenza di tale stato, al solo fine della effettuazione in sicurezza dell'accertamento dell'efficienza fisica. L'eventuale positività del test sarà comunicata alle interessate in via riservata. L'accertato stato di gravidanza impedirà alle candidate di essere sottoposte all'accertamento dell'efficienza fisica in quanto, ai sensi dell'articolo 580 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, citato nelle premesse, lo stato di gravidanza

costituisce temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneità al servizio militare. Pertanto, nei confronti dei candidati il cui stato di gravidanza è stato accertato anche con le modalità previste dal presente bando, la Direzione Generale per il Personale Militare procederà a una nuova convocazione in data compatibile con la definizione delle graduatorie finali di merito.

Se in occasione della seconda convocazione il temporaneo impedimento perdura, la preposta commissione di cui all'articolo 7 ne darà notizia alla citata Direzione Generale che escluderà il candidato dal concorso per l'impossibilità di procedere all'accertamento del possesso dei requisiti previsti dal presente bando.

5. Non saranno ammessi alla ripetizione delle prove coloro che, durante l'effettuazione delle stesse, le interrompano per qualsiasi causa.
6. Le prove non potranno essere sostenute dai candidati che si trovino nella posizione di temporanea inidoneità al servizio militare incondizionato o in malattia.
7. La mancata presentazione o la presentazione in ritardo, ancorché dovuta a causa di forza maggiore, presso la sede di svolgimento delle prove nella data e nell'ora stabiliti comporterà l'irrevocabile esclusione dal concorso.

Art. 11

Accertamento dell'idoneità attitudinale

1. I candidati giudicati idonei alle prove di cui al precedente articolo 10 saranno sottoposti a cura della commissione di cui all'articolo 7, comma 4, all'accertamento dell'idoneità attitudinale.
2. Detto accertamento, inteso a valutare le qualità attitudinali e caratteriologiche necessarie all'arruolamento in qualità di Allievo Maresciallo dell'Esercito, verterà sulle seguenti aree di indagine:
 - area di adattabilità al contesto militare;
 - area emozionale (dimensione interpersonale);
 - area relazionale (dimensione interpersonale);
 - area del lavoro (dimensione produttiva/gestionale),secondo le modalità indicate nella relativa Direttiva tecnica dello Stato Maggiore dell'Esercito.
3. Al termine dell'accertamento dell'idoneità attitudinale la preposta commissione esprimerà un giudizio di idoneità o di inidoneità che è definitivo, non comporta attribuzione di punteggio e sarà comunicato seduta stante. Il giudizio di inidoneità comporta l'esclusione dei frequentatori dal concorso senza ulteriori comunicazioni.

Art. 12

Titoli di merito

1. Per i soli candidati giudicati idonei alle prove di cui ai precedenti articoli 10 e 11, la commissione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), ai fini della formazione di due distinte graduatorie parziali, una per gli appartenenti al ruolo dei Sergenti e l'altra per gli appartenenti al ruolo dei Volontari in s.p., valuterà i titoli di merito di cui all'allegato F, che costituisce parte integrante del presente bando, con l'assegnazione massima di 90 punti, secondo i valori indicati nello stesso allegato, nonché il punteggio conseguito dall'accertamento delle qualità culturali/professionali e gli eventuali punteggi incrementali conseguiti nelle prove di verifica dell'efficienza fisica.
2. I titoli di cui al predetto allegato F, per essere valutati, dovranno essere posseduti entro la data di scadenza del termine di presentazione della domanda e documentati dai Comandi nel citato allegato B.

Art. 13

Tirocinio

1. Secondo l'ordine delle graduatorie parziali di cui al precedente articolo 12, comma 1, i primi 30 candidati appartenenti al ruolo dei Sergenti e i primi 70 candidati appartenenti al ruolo dei Volontari in s.p., saranno ammessi al tirocinio.

A parità di merito, si applicheranno le disposizioni di cui all'articolo 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Successivamente, potrà essere convocato al tirocinio un numero di concorrenti pari a quello degli assenti all'appello del primo giorno –che saranno considerati rinunciatari ed esclusi dal concorso– e degli eventuali rinunciatari nei primi sette giorni di frequenza, secondo l'ordine della graduatoria. Tuttavia, potrà essere autorizzato il differimento della data di presentazione fino a un massimo di cinque giorni se la mancata presentazione sarà dovuta a concomitante svolgimento di prove nell'ambito di altri concorsi della stessa Forza Armata.

2. Durante il tirocinio i frequentatori saranno sottoposti a prove e accertamenti nelle aree indicate nell'allegato G, che costituisce parte integrante del presente bando, in cui sono anche riportati i relativi punteggi attribuibili. Il tirocinio si svolgerà presso la Scuola Sottufficiali dell'Esercito di Viterbo ed avrà una durata di circa trenta giorni, comunque non superiore a sessanta, durante i quali tutti i frequentatori saranno ulteriormente selezionati sulla base del rendimento fornito nelle attività militari e scolastiche.
3. I concorrenti di sesso femminile ammessi al tirocinio, ai fini della verifica dei requisiti previsti per l'ammissione ai corsi, saranno sottoposti al test di gravidanza mediante analisi delle urine. Se ammessi alla frequenza del corso, saranno nuovamente sottoposti a detto test. In caso di positività, saranno rinviati d'ufficio e ammessi al corso successivo, subordinatamente alla verifica del mantenimento dei requisiti necessari per l'ammissione.
4. Se all'atto della presentazione al tirocinio o durante il tirocinio stesso, per taluni concorrenti insorgono dubbi sulla persistenza della idoneità attitudinale precedentemente riconosciuta, sarà facoltà della Scuola Sottufficiali dell'Esercito di Viterbo inviare detti concorrenti all'osservazione della competente commissione per un supplemento di indagini e conseguente espressioni di parere medico-legale circa la persistenza dell'idoneità medesima.
5. I concorrenti convocati per la frequenza del tirocinio dovranno sottoscrivere, ai sensi delle disposizioni del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, apposita dichiarazione sostitutiva che confermi, integri o modifichi quanto dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso circa la propria posizione giuridica.
6. I concorrenti compiranno il tirocinio con il grado rivestito e continueranno a percepire dagli Enti di appartenenza gli assegni spettanti. All'atto della presentazione presso la Scuola Sottufficiali per la frequenza del tirocinio saranno collocati, per la durata dello stesso, nella posizione di comandati o aggregati presso la Scuola Sottufficiali stessa e saranno rinviati agli Enti di provenienza se interromperanno, per rinuncia, la frequenza del tirocinio o non lo supereranno o non saranno comunque ammessi ai corsi.
7. Durante il tirocinio i concorrenti dovranno attenersi alle norme disciplinari di vita interna dell'Istituto previste per gli Allievi della Scuola Sottufficiali, saranno forniti di vitto e alloggio e sarà, inoltre, dato loro in uso un corredo ridotto da restituire in caso di mancata ammissione ai corsi regolari. Non sarà consentita, in nessun caso, la partecipazione contestuale ad altri concorsi. Saranno esclusi dal concorso e rinviati dalla Scuola Sottufficiali i frequentatori che:
 - a) rinunceranno alla prosecuzione del tirocinio;
 - b) matureranno assenze prolungate, anche non continuative, complessivamente superiori alla metà della durata del tirocinio stesso. Saranno considerate assenze, senza eccezione alcuna, le giornate in cui il candidato –anche se presente in Istituto– non ha preso parte a tutte le attività programmate. I candidati convocati in data successiva all'inizio del tirocinio dovranno, comunque, risultare presenti per la metà della durata dell'intero tirocinio;
 - c) non risulteranno in possesso, all'atto della valutazione da parte della competente commissione, della prescritta idoneità attitudinale;
 - d) non avranno sostenuto tutte le prove e gli accertamenti atti a consentire alla preposta commissione di formulare il giudizio finale.
8. I frequentatori nei cui confronti sarà espresso il giudizio di inidoneità, da considerare definitivo, saranno esclusi dal concorso. I candidati giudicati idonei al termine del tirocinio potranno essere inviati alle rispettive sedi di impiego nelle more della definizione della graduatoria finale di merito del concorso.

Art. 14

Graduatoria finale di merito

1. La commissione esaminatrice formerà due distinte graduatorie finali di merito, una per gli appartenenti al ruolo dei Sergenti e l'altra per gli appartenenti al ruolo dei Volontari in s.p., dei candidati idonei secondo l'ordine definito dalla somma aritmetica dei punteggi conseguiti nella prova scritta, nelle prove di efficienza fisica, e nella valutazione dei titoli di merito, detratti gli eventuali punti di demerito. Nella redazione delle graduatorie finali di merito si terrà conto delle riserve di posti di cui al precedente articolo 1, comma 2. Il presidente della commissione consegnerà alla Direzione Generale per il Personale Militare le due graduatorie definitive su supporto cartaceo e informatico non riscrivibile (CD-rom/DVD) e il file dovrà essere protetto da password.
2. A parità di punteggio sarà data la precedenza al candidato in possesso di titoli di preferenza di cui all'allegato H che costituisce parte integrante del presente bando. I titoli di preferenza saranno valutati se posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda e documentati dai Comandi nel citato allegato B. Per quanto concerne il titolo di preferenza consistente nel "lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno nell'Amministrazione che ha indetto il concorso" di cui all'articolo 5, comma 4, n. 17 del Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, riportato nel citato allegato H, esso è integrato dal conseguimento della qualifica finale di eccellente o giudizio equivalente per non meno di un anno, desumibile dalla documentazione di cui al precedente articolo 6, comma 2, lettera b). Solo nel caso in cui tale qualifica sia stata conseguita nel periodo precedente a quello di cui al predetto articolo 6, comma 2, lettera b), i Comandi dei Reparti/Enti di appartenenza sono tenuti a darne atto nella scheda di sintesi di cui al citato allegato B. In caso di ulteriore parità sarà data, nell'ordine, la precedenza al candidato più giovane di età, a quello avente maggiore anzianità di grado, a quello con maggiore anzianità di servizio, a quello che ha riportato il miglior punteggio nella prova di cultura militare e a quello che ha riportato la migliore valutazione nei titoli.
3. Saranno dichiarati vincitori i candidati utilmente collocati nelle rispettive graduatorie distinte di merito nel limite dei posti a concorso e secondo l'ordine delle graduatorie stesse.
4. Le graduatorie finali di merito e la nomina dei vincitori saranno approvate con decreto del Direttore Generale per il Personale Militare o di autorità da lui delegata.
5. Il decreto di approvazione delle graduatorie finali di merito sarà pubblicato nel Giornale Ufficiale della Difesa. Della pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Le graduatorie saranno inoltre pubblicate nel sito "www.persomil.difesa.it".

Art. 15

Personale impiegato in particolari e specifici teatri operativi

1. I candidati che avevano presentato domanda di partecipazione a precedenti concorsi interni per Allievi Marescialli, ma non avevano potuto sostenere le relative prove scritte per l'accertamento delle qualità culturali/professionali o i relativi accertamenti attitudinali perché impegnati nei teatri operativi di cui al Decreto Legge 30 ottobre 2015, n. 174, convertito con modificazioni dalla Legge 11 dicembre 2015, n. 198, parteciperanno d'ufficio allo svolgimento della prova scritta, alle prove di efficienza fisica e all'accertamento attitudinale previsti per il presente concorso e saranno, quindi, valutati in relazione ai titoli posseduti per il concorso per il quale avevano presentato domanda ed inseriti nella relativa graduatoria di merito.
2. I medesimi candidati, se presentano domanda di partecipazione anche per il concorso di cui al presente bando, eseguiranno prove uniche e, se idonei, saranno sottoposti anche alla valutazione dei titoli previsti dal presente bando ed inseriti nella relativa graduatoria di merito.
3. I candidati di cui ai precedenti commi 1 e 2 se utilmente collocati in graduatoria, al completamento positivo del 17° corso di formazione e specializzazione, saranno immessi nel

ruolo Marescialli con la medesima decorrenza giuridica dei colleghi del concorso per il quale sono risultati vincitori.

4. I candidati che presentano domanda di partecipazione al presente concorso ma che non potranno partecipare alle prove concorsuali perché impiegati nei teatri operativi di cui al Decreto Legge 16 maggio 2016, n. 67, convertito con modificazioni dalla Legge 14 luglio 2016, n. 131 e alla Legge 21 luglio 2016, n. 145, saranno rinviati d'ufficio al primo concorso utile.

Art. 16

Ammissione dei vincitori all'Istituto di formazione

1. I vincitori saranno ammessi, nell'ordine delle graduatorie stesse, al corso di formazione e specializzazione presso la Scuola Sottufficiali dell'Esercito e dovranno contrarre la ferma iniziale di due anni.
2. Il personale ammesso alla frequenza del corso sarà cancellato dal ruolo di appartenenza ed assumerà la qualità di Allievo Maresciallo perdendo il grado posseduto. Sarà inoltre soggetto alle norme previste dal Regolamento Unico degli Istituti di Formazione degli Ufficiali e dei Sottufficiali dell'Esercito. Se l'Allievo Maresciallo perde tale qualità o non supera gli esami verrà reintegrato nel grado precedentemente rivestito, ferme restando le dotazioni organiche stabilite dalla legge, e il tempo trascorso presso la Scuola sarà computato nell'anzianità di grado.
3. La specializzazione, ai sensi dell'articolo 759, comma 1 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sarà assegnata all'atto dell'arruolamento da parte di una apposita commissione, fermo restando la possibilità per l'Amministrazione di confermare/modificare tale assegnazione in funzione delle attitudini manifestate nel corso del primo anno di formazione.
4. Gli Allievi Marescialli, iniziando il corso presso la sopracitata Scuola Sottufficiali, si impegnano ad accettare l'assegnazione a una delle specializzazioni previste, "Comando" ovvero "Sanità" in relazione alle prioritarie esigenze della Forza Armata secondo le modalità stabilite dallo Stato Maggiore dell'Esercito e potranno essere impiegati su tutto il territorio nazionale in base alle esigenze della Forza Armata, indipendentemente dalle sedi dove risultavano precedentemente effettivi.
5. La Direzione Generale per il Personale Militare potrà autorizzare il vincitore, per comprovati gravi motivi, a differire la presentazione fino al venticinquesimo giorno dalla data di inizio del corso solo in seguito a specifica richiesta da parte del Comando/Ente di servizio da trasmettere via e-mail (agli indirizzi r1d1s6@persomil.difesa.it e persomil@postacert.difesa.it o, in mancanza di posta elettronica certificata, persomil@persomil.difesa.it) entro 48 ore dall'avvenuto impedimento.
6. La stessa Direzione Generale, entro i primi 30 giorni successivi alla data di inizio del corso di formazione, compatibilmente con le esigenze della Forza Armata e dopo opportuna valutazione delle esigenze legate alle attività didattiche previste dall'iter formativo, si riserva la facoltà di ricoprire i posti che si rendessero disponibili in seguito alla mancata presentazione, alla rinuncia, alle dimissioni ovvero alla inidoneità alla visita medica di incorporamento dei vincitori, provvedendo a convocare i candidati idonei che seguono nelle graduatorie finali di merito.
7. Gli Allievi in possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado saranno iscritti, a cura dell'Amministrazione della Difesa, al corso di studi per il conseguimento della laurea di 1° livello in Scienze organizzative e gestionali presso l'Università degli Studi della Tuscia di Viterbo ovvero in Scienze infermieristiche o agli altri indirizzi dell'area sanitaria, presso l'Università degli Studi Tor Vergata di Roma. In particolare, gli Allievi che saranno assegnati alla specializzazione sanità, tenuto conto della necessità di un periodo di formazione comune presso la Scuola Sottufficiali dell'Esercito, potranno essere iscritti, nel primo anno di corso, al corso di studi in Scienze organizzative e gestionali presso l'Università degli Studi della Tuscia di Viterbo, per poi transitare, nel secondo anno, agli indirizzi di studio universitari dell'area sanitaria, presso l'Università degli Studi Tor Vergata di Roma, ovvero direttamente a quest'ultimo corso di laurea in funzione delle vigenti convenzioni tra i citati Istituti e l'Amministrazione della Difesa. Gli Allievi che hanno già sostenuto esami universitari del corso di studi da frequentare non potranno comunque farli valere e dovranno sottoscrivere, all'atto di iscrizione all'Università, apposita

rinuncia.

8. Il corso di formazione e specializzazione prevede lo svolgimento di attività didattiche a livello universitario e istruzioni militari teorico – pratiche e comprende i tirocini complementari, gli esami intermedi e finali e l'acquisizione della conoscenza di una lingua straniera.
9. Gli Allievi Marescialli al termine del corso base dovranno sottoscrivere, ai sensi dell'articolo 972, del sopracitato Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la dichiarazione con la quale si vincolano ad una ulteriore ferma di cinque anni decorrente dal termine di quella iniziale di due anni. Gli Allievi che non sottoscriveranno tale dichiarazione saranno espulsi dal corso ai sensi dell'articolo 599 del Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, e reinseriti nel ruolo di provenienza.
10. Il predetto corso di formazione e specializzazione avrà la durata di due anni e sarà articolato in tre fasi finalizzate: la prima alla formazione etico-militare e alla istruzione tecnico-professionale di base degli Allievi; la seconda, al completamento della preparazione tecnico-professionale in relazione alla specializzazione di assegnazione; la terza, allo svolgimento delle attività connesse all'effettuazione dell'esame finale. Al termine di ciascuna fase per essere ammessi alla successiva gli Allievi dovranno superare gli esami intermedi e le esercitazioni pratiche previste dal Regolamento Unico degli Istituti di Formazione degli Ufficiali e dei Sottufficiali dell'Esercito – edizione 2011. La durata del corso per gli Allievi Marescialli che, provenienti dal ruolo dei Sergenti, non sono in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado, non sarà comunque inferiore a sei mesi e sarà definita a cura dello Stato Maggiore dell'Esercito. Tali Allievi nella graduatoria finale del corso seguiranno i colleghi in possesso del diploma.
11. Ai frequentatori dei suddetti corsi esclusi, dimessi o espulsi si applica quanto previsto dalla normativa in vigore in relazione agli obblighi di servizio.
12. Al termine dei rispettivi corsi gli Allievi sosterranno gli esami finali, ai quali sarà attribuito un punteggio in trentesimi, consistenti in prove volte ad accertare il possesso delle capacità di base per compiere interventi di natura tecnico-operativa, delle necessarie conoscenze per assolvere compiti di formazione e di indirizzo del personale subordinato, della piena corrispondenza ai doveri e alle responsabilità connessi all'esercizio delle funzioni attribuite al personale appartenente al ruolo Marescialli. Gli Allievi che non supereranno, neanche in seconda sessione, gli esami finali saranno reintegrati nel grado precedentemente rivestito e il periodo di permanenza presso la Scuola Sottufficiali sarà considerato valido ai fini dell'anzianità di grado.
13. Agli Allievi Marescialli, e ai candidati idonei non vincitori, una volta incorporati, potrà essere chiesto di prestare il consenso ad essere presi in considerazione ai fini di un eventuale successivo impiego presso gli Organismi di informazione e sicurezza di cui alla Legge 3 agosto 2007, n. 124, previa verifica dei requisiti.

Art. 17

Immissione in ruolo

Gli Allievi che supereranno il corso di formazione e specializzazione saranno immessi nel ruolo Marescialli dell'Esercito e, ai sensi dell'articolo 760, comma 4 bis del citato Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, saranno nominati Marescialli con decorrenza dal giorno successivo alla data in cui hanno avuto termine gli esami finali.

Art. 18

Disposizioni amministrative e varie

1. Per la partecipazione alle prove concorsuali, ai concorrenti in servizio dovrà essere concessa la licenza straordinaria per esami militari nella misura massima di quindici giorni, frazionabili, a discrezione dei Comandi dei Reparti/Enti d'appartenenza, in relazione alla scadenza delle singole prove concorsuali. In ogni caso si dovranno computare i giorni di svolgimento delle singole prove concorsuali nonché quelli necessari per il raggiungimento della sede ove si svolgeranno le stesse e per il rientro nella sede di servizio.
2. Ai suddetti candidati spetta la corresponsione del trattamento economico secondo la vigente normativa per il tempo strettamente necessario al raggiungimento della sede ove si svolgeranno

le prove concorsuali, all'espletamento delle stesse nonché al rientro nelle sedi di servizio. Nel corso delle prove concorsuali, i concorrenti potranno usufruire, su richiesta e nei limiti della disponibilità del momento, del solo vitto presso il Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito di Foligno. Per quanto riguarda l'alloggio, i concorrenti dovranno verificare la disponibilità presso Enti/strutture dell'Amministrazione della Difesa ubicati nella località sede di missione o limitrofe.

3. I candidati che non si presenteranno a sostenere le citate prove senza giustificato motivo, ovvero che ne saranno espulsi o che, dichiarati idonei e vincitori, rinunceranno alla frequenza del corso o verranno dimessi –a domanda ovvero d'autorità– dalla frequenza dello stesso, perderanno il diritto al trattamento economico di missione e la licenza straordinaria per esami sarà computata come licenza ordinaria dell'anno in corso. I Comandi/Enti di servizio interessati dovranno provvedere al recupero delle somme pagate quale trattamento economico di missione e a tramutare l'eventuale licenza straordinaria concessa in licenza ordinaria secondo la vigente normativa.
4. Ogni ulteriore informazione relativa al presente concorso potrà essere chiesta alla Direzione Generale per il Personale Militare, Sezione Relazioni con il Pubblico –Viale dell'Esercito, n. 186 –00413 Roma, sito internet: www.persomil.difesa.it; casella di posta elettronica: urp@persomil.difesa.it o al numero tel. 06517051012, nei giorni e negli orari sotto indicati:
 - a) dal lunedì al giovedì, dalle 09,00 alle 12,30 e dalle 14,45 alle 16,00;
 - b) venerdì, dalle 09,00 alle 12,30.

Art. 19

Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi degli artt. 11 e 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai concorrenti saranno raccolti presso il Ministero della Difesa, Direzione Generale per il Personale Militare, I Reparto, 1^a Divisione Reclutamento Ufficiali e Sottufficiali per le finalità di gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di impiego per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
2. La comunicazione di tali dati è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle Amministrazioni Pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica del concorrente, nonché agli enti previdenziali.
3. Il candidato gode dei diritti di cui al titolo II del citato Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento.
4. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Direttore Generale per il Personale Militare, titolare del trattamento che nomina responsabile del trattamento dei dati personali, ognuno per la propria parte di competenza:
 - a) i responsabili dei Comandi e i Reparti/Enti di appartenenza di cui all'articolo 6;
 - b) i presidenti delle commissioni di concorso;
 - c) il Direttore della 1^a Divisione Reclutamento Ufficiali e Sottufficiali della Direzione Generale medesima.

Il presente decreto sarà sottoposto al controllo previsto dalla normativa vigente e pubblicato nel Giornale Ufficiale della Difesa.

Gen. D. c.(li.) Paolo GEROMETTA